



COMUNE DI GUBBIO

COMMISSIONE STATUTO

**REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL
CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO**



COMUNE DI GUBBIO

ART. 1	3
(Consigliere Straniero Aggiunto)	3
ART. 2	3
(Commissione Tecnica di Controllo)	3
ART. 3	3
(Elezione)	3
Art. 4	3
(Procedimento elettorale)	3
ART. 5	4
(Svolgimento della consultazione)	4
ART. 6	5
(Proclamazione dei risultati)	5
ART. 7	5
(Insediamento)	5
ART. 8	5
(Rinvio)	5



**ART. 1
(Consigliere Straniero Aggiunto)**

1. E' istituita la figura del Consigliere Straniero Aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti nel territorio comunale, il diritto di eleggere un proprio rappresentante, chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio con diritto di convocazione, di informazione preliminare sugli oggetti trattati, con solo diritto di parola.
2. Partecipa ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni speciali con le stesse modalità previste al comma 1.
3. Il Comune assicura le migliori condizioni operative per l'esercizio del mandato.

**Art. 2
(Commissione Tecnica di Controllo)**

1. Per garantire la regolarità del procedimento elettorale è istituita una Commissione di controllo composta dal Segretario Generale, che la presiede, e da altri due funzionari nominati dal Sindaco.

**Art. 3
(Elezione)**

1. Il Consigliere Straniero aggiunto, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, è eletto a suffragio universale ed a scrutinio segreto, su lista unica di candidati ordinati alfabeticamente. Le candidature sono fissate in numero non inferiore a due. Sono elettori i cittadini extracomunitari e gli apolidi, che hanno la propria residenza nel Comune di Gubbio e che hanno compiuto il 18° anno di età alla data della consultazione elettorale.
2. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. essere iscritti nell'anagrafe di popolazione residente del Comune di Gubbio;
 - b. avere compiuto il 18° anno di età alla data della consultazione

**Art. 4
(Procedimento elettorale)**

1. L'elezione del Consigliere Straniero aggiunto è indetta con provvedimento del Sindaco, da pubblicarsi a mezzo di appositi manifesti da affiggere in luoghi pubblici almeno sessanta giorni prima della votazione.
2. L'elezione si tiene entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.
3. Ogni elettore, ricorrendo le condizioni di cui al precedente art. 3, può candidarsi.



COMUNE DI GUBBIO

4. Ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno dieci elettori aventi i requisiti di cui all'art. 3 comma 1.
5. Le candidature devono essere presentate entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per l'elezione, nei giorni feriali, presso l'ufficio elettorale.
6. La lista dei candidati sarà pubblicata con apposito manifesto, affisso entro il ventunesimo giorno antecedente quello stabilito per l'elezione; il manifesto conterrà, oltre alla lista con l'indicazione del Cognome e Nome, luogo e data di nascita dei candidati, anche i luoghi di riunione dei seggi elettorali e le modalità di espressione del voto.
7. Le firme in calce alle liste dovranno essere apposte in conformità alle norme vigenti per le elezioni comunali.
8. La regolarità delle firme e l'ammissibilità delle liste presentate viene verificata dalla Commissione tecnica di controllo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 5 (Svolgimento della consultazione)

1. Gli elettori potranno accedere ai seggi elettorali, esibendo una apposita attestazione di ammissione al voto assieme ad un documento di identità o al permesso di soggiorno.
2. Chi avesse smarrito o non avesse ricevuto l'attestazione di ammissione al voto, può munirsi della stessa richiedendola all'ufficio elettorale del Comune.
3. L'ufficio elettorale di sezione è composto dal Presidente e da un minimo di due ad un massimo di quattro scrutatori, di cui uno su indicazione del Presidente, assume anche le funzioni di segretario, a seconda della consistenza elettorale della sezione stessa.
4. Il Presidente è nominato dal Sindaco previa domanda da parte di coloro che, residenti nel Comune di Gubbio, sono inclusi nell'Albo dei presidenti di Seggio tenuto dalla Corte di Appello; se il numero delle domande risultasse inferiore o superiore al numero dei Seggi sarà effettuata la nomina d'Ufficio. Gli scrutatori sono nominati dal Sindaco sulla base della normativa vigente.
5. Il seggio viene costituito, per le operazioni preliminari, alle ore 7,00 del giorno stabilito per le votazioni; la votazione ha inizio a partire dalle ore 08.00 e prosegue ininterrottamente sino alle ore 21,00.
6. Lo scrutinio viene effettuato successivamente a quelli relativi ad altre consultazioni e prosegue ininterrottamente sino al termine.
7. La scheda elettorale deve riportare il nome, cognome, luogo e data di nascita e nazionalità dei candidati, ordinati alfabeticamente.
8. L'elettore può esprimere un solo voto individuale. Il voto va espresso mediante apposizione di segno di croce od altro chiaro segno a fianco del nome del candidato.
9. È eletto alla carica di Consigliere Straniero Aggiunto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, in caso di parità è eletto il più anziano di età.



10. In caso di dimissione o decadenza dall'incarico, il Consigliere straniero aggiunto, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 6
(Proclamazione dei risultati)

1. La Commissione di cui al precedente art. 2 esercita le funzioni di ufficio elettorale centrale, verificando l'esito delle operazioni di scrutinio, attraverso i verbali delle elezioni rimessi dai Presidenti di seggio, al termine delle operazioni elettorali.
2. Decide, quindi, su tutti i reclami pervenuti e sull'attribuzione dei voti contestati e non assegnati.
3. Terminate le operazioni di cui ai commi precedenti redige apposito verbale proclamando l'esito della consultazione.
4. La proclamazione del risultato deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla votazione e portato a conoscenza dei cittadini mediante apposito manifesto

ART. 7
(Insediamento)

1. La proclamazione del Consigliere Straniero Aggiunto eletto verrà effettuata con delibera del Consiglio Comunale
2. Il Consigliere straniero aggiunto eletto resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

ART. 8
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto, decide in merito la Commissione Tecnica di controllo di cui all'articolo 2 del presente regolamento, sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, della legge 8 marzo 1951, n. 122 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili con le norme di cui al presente regolamento.